

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 8 - numero 1495 di venerdì 09 giugno 2006

Lavoro intermittente e sicurezza

Una circolare Inail sulla tutela dei lavoratori con contratti "a chiamata".

Pubblicità

Con la Circolare n. 22 del 12 aprile 2006, l'Inail ha illustrato gli aspetti della tipologia contrattuale definita "lavoro intermittente" (c.d. lavoro a chiamata o job on call) relativi agli obblighi assicurativi e alla tutela infortunistica dei lavoratori.

In particolare in ordine alla tutela antinfortunistica dei lavoratori "a chiamata", - la circolare precisa che le uniche previsioni esplicite riguardano:

- l'indennità di disponibilità sulla quale "i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo;
- il principio di non discriminazione in ordine al trattamento economico e normativo rispetto al lavoratore non intermittente di pari livello, a parità di mansioni;
- il principio di riproporzionamento, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, del trattamento previdenziale in caso di "infortunio sul lavoro" e di "malattia professionale.

"Quanto all'obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente, esso sarà assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro .

In costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l'obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato tenendo conto, sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità tra una chiamata e l'altra."

Link alla [Circolare n. 22 del 12 aprile 2006](#).